



**PROTOCOLLO AZIENDALE
SULLE INDICAZIONI OPERATIVE
PER LA TUTELA DELLA SALUTE
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Revisione 10 del 30/06/2022

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro, l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 in conformità Manuale per la riapertura delle attività produttive versione 01 del 30/04/2020, al Protocollo condiviso di regolamentazione siglato tra i Sindacati e associazione di categoria del 06/04/2021 "Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro", al DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza" in vigore dal 25/03/2022 e al "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" siglato il 30/06/2022

Il Protocollo raccomanda l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, soprattutto nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Tale Protocollo rimarrà in vigore fino al 31 ottobre 2022, salvo mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali.

Si raccomanda di favorire il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS/RLST, tenendo conto della specificità di ogni realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

L'azienda deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'azienda ha altresì istituito un comitato per il controllo dell'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

NUMERI UTILI	
Numero nazionale di pubblica utilità	1500
Numero Unico Emergenze	118/112
Numero verde regione Veneto	800 462 340

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Data	Oggetto
28.04.2022	Ordinanza del Ministero della salute 28.04.2022
25.03.2022	Decreto-Legge 24 marzo 2022
08.01.2022	Decreto-Legge 7 gennaio 2022 n. 1
31.12.2021	Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 229
25.12.2021	Decreto-Legge 24 dicembre 2021 n. 221
07.12.2021	Legge 3 dicembre 2021 n. 205
27.11.2021	Decreto-Legge 26 novembre 2021 n. 172
20.11.2021	Legge 19 novembre 2021 n. 165
09.10.2021	Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139
01.10.2021	Legge 24 settembre 2021 n. 133
22.09.2021	Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127
19.09.2021	Legge 16 settembre 2021 n. 126
11.09.2021	Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 122
30.08.2021	Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99 (Mancata conversione)
08.08.2021	Legge 6 agosto 2021 n. 113
07.08.2021	Decreto-Legge 06 agosto 2021 n. 111
30.07.2021	Legge 29 luglio 2021 n. 108
24.07.2021	Legge 23 luglio 2021 n. 106
24.07.2021	Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 ALLEGATO Disposizioni prorogate fino al 31 dicembre 2021
06.07.2021	Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52 ALLEGATO 2 Disposizioni prorogate non oltre il 31 luglio 2021 soppresso il punto 4
30.06.2021	Decreto-Legge 30 giugno 2021 n. 99 (Abrogato)
21.06.2021	Legge 17 giugno 2021 n. 87
10.06.2021	Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80
03.06.2021	Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 Legge 28 maggio 2021 n. 76
27.05.2021	Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73
21.05.2021	Legge 21 maggio 2021 n.69 Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41
20.05.2021	Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65
12.05.2021	Legge 6 maggio 2021 n. 61
01.05.2021	Decreto-Legge 30 aprile 2021 n. 56 Delibera del Consiglio dei ministri 21 Aprile 2021
27.04.2021	Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15 (Mancata conversione)
23.04.2021	Decreto-Legge 22 aprile 2021 n. 52
14.04.2021	Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12 (Mancata conversione)
02.04.2021	Decreto-Legge 1° aprile 2021 n.44 Decreto-Legge 05 gennaio 2021 n. 1 (Mancata conversione) Decreto-Legge 30 gennaio 2021 n. 7 (Mancata conversione)
15.03.2021	Decreto-Legge 13 marzo 2021 n. 30
03.03.2021	Legge 26 febbraio 2021 n. 21
23.02.2021	Decreto-Legge 23 febbraio 2021 n. 15
13.02.2021	Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 12
31.01.2021	Legge 29 gennaio 2021 n. 6 Decreto-Legge 30 gennaio 2021 n. 7

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Data	Oggetto
24.01.2021	Delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021
15.01.2021	Decreto-Legge 14 gennaio 2021 n. 2
05.01.2021	Decreto-Legge 05 gennaio 2021 n. 1
02.01.2021	Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 Mille proroghe 2021
26.12.2020	Legge 18 dicembre 2020 n. 176 Legge conversione Ristori
21.12.2020	Mancata conversione del decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129
20.12.2020	Decreto-Legge 18 dicembre 2020 n. 172
03.12.2020	Legge 27 novembre 2020 n. 159
03.12.2020	Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 158
01.12.2020	Decreto-Legge 30 novembre 2020 n. 157
24.11.2020	Decreto-Legge 23 novembre 2020 n. 154
10.11.2020	Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 Decreto-Legge 8 settembre 2020 n. 111 (mancata conversione)
28.10.2020	Decreto-Legge 28 ottobre 2020 n. 137
21.10.2020	Decreto-Legge 20 ottobre 2020 n. 129
14.10.2020	Legge 13 ottobre 2020 n. 126
09.10.2020	Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 Delibera CdM 7 ottobre 2020
28.09.2020	Legge 25 settembre 2020 n. 124

DEFINIZIONI

SARS-CoV-2: *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* indica il virus (precedentemente denominato 2019-nCov).

COVID-19: *Corona Virus Disease-2019*) indica la malattia provocata dal SARS-CoV-2.

Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Contatto a basso rischio di esposizione

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
- personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio

Sanificazione: è definita come il complesso di procedimenti ed operazioni di pulizia e/o disinfezione e mantenimento della buona qualità dell'aria.

Certificazione Verde "Green Pass": è una certificazione che viene rilasciata in formato digitale dal Governo per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell'Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta l'esecuzione del vaccino contro il COVID-19, il risultato negativo al test molecolare/antigenico rapido o la guarigione da COVID-19. L'emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS e da quel momento può essere scaricata accedendo alle piattaforme digitali dedicate. La Certificazione verde COVID-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione e che può essere verificato mediante l'APP nazionale VerificaC19. I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.

Green pass rafforzato: si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Green pass booster: si intende la Certificazione verde COVID-19 che si ottiene dopo la somministrazione della dose di richiamo, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

L'Azienda ha deciso di organizzare le attività affinché il personale della sede sia mantenuto ad un livello numerico tale da diminuire la possibilità di assembramenti.

Parimenti, è stata data indicazione a tutti i responsabili, di utilizzare lo smart working per quanto possibile al fine di limitare il numero di persone presenti nelle aree aziendali.

In caso di trasferte nazionali o internazionali, il Datore di Lavoro in collaborazione con il Medico Competente e l'RSPP dovrà valutare caso per caso in relazione alle tipologie di trasferte e all'andamento epidemiologico nelle sedi di destinazione.

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

A tutti i lavoratori vengono messi a disposizione dispositivi di protezione delle vie respiratorie e gel igienizzante mani.

NORME COMPORTAMENTALI

Tutti i lavoratori che si trovano a dover espletare la propria attività lavorativa all'interno degli ambienti di lavoro devono adottare le seguenti norme comportamentali al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2.

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (nelle condizioni di mancato isolamento) e lavare spesso le mani con soluzioni idroalcoliche. | |
| 2 | Evitare abbracci e strette di mano. | |
| 3 | Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie) | |
| 4 | Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. | |
| 5 | Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. | |
| 6 | Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. | |
| 7 | Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali. Inoltre, sono obbligati a rimanere a casa i soggetti che provengono da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. | |
| 8 | Evitare contatti stretti (vedi definizioni "contatto stretto ad alto rischio") con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune precauzioni. | |
| 9 | Evitare l'organizzazione e la partecipazione a incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza. | |

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO


10 Limitare il più possibile l'accesso ai visitatori



11 Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto, o in alternativa rispettare il "criterio di distanza *droplet*" (almeno 1 metro di separazione tra i presenti)



12 Rispettare la regolamentazione degli accessi agli spazi comuni, spogliatoi e spazi per la ristorazione o lo svago data dal Datore di Lavoro. Mantenendo comunque la distanza di 1 metro dai colleghi, stando il meno possibile e ventilando frequentemente gli ambienti.



MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Prima dell'accesso

Tutti i lavoratori prima di accedere nei locali aziendali devono prendere visione delle norme comportamentali esposte in bacheca e all'interno del presente protocollo.

Con l'ingresso in azienda si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi contenute e si assume l'impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute.

Tutti i lavoratori che presentano sintomatologia (febbre al di sopra di 37,5°C, tosse e difficoltà respiratoria) non dovranno presentarsi sul luogo di lavoro e nemmeno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

A tutti i visitatori esterni/fornitori/clienti/consulenti sarà richiesta l'adozione di procedure analoghe a quelle previste per il personale aziendale, comunicando preventivamente il divieto di accesso ai locali aziendali nel caso in cui presentino sintomi simil-influenzali o siano stati soggetti a potenziale esposizione al virus.

Inoltre, prima dell'accesso dovranno comunicare all'azienda se hanno avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengono da zone a rischio secondo l'OMS.

Si ricorda l'accesso ai servizi igienici è vietato a tutti i clienti e fornitori. Per queste categorie di persone sono stati individuati appositi spazi e servizi.

Controlli all'accesso

Tutti i lavoratori, sia interni sia esterni, all'accesso potranno essere sottoposti al controllo della temperatura nel caso di temperatura al di sopra di 37,5°C l'accesso non potrà essere consentito.

L'azienda non detiene più l'obbligo del controllo del Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, test) al momento dell'accesso dei lavoratori, sia interni sia esterni, agli ambienti di lavoro; salvo ulteriori proroghe.



PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'unica eccezione sono le visite in ospedale e Rsa, dove sarà necessario esibire il super green pass (vaccinazione o guarigione) fino al 31 dicembre.

I lavoratori già risultati positivi all'infezione COVID-19 dovranno essere preceduti da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. Dal 1° aprile dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus fino all'accertamento della guarigione. Nel caso di contatto diretto con un positivo si dovrà applicare il regime di auto sorveglianza.

Riammissione a lavoro

Per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

In caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo, l'ultimo D.lgs. definisce che dal 1° aprile, si dovrà applicare il regime di auto sorveglianza, ovvero portare la Ffp2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, fare un test all'eventuale comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dall'ultimo contatto.

Accesso dei lavoratori

1. Nell'area parcheggio mantenere la distanza di almeno 1 metro.
2. All'ingresso e all'uscita mantenere sempre la distanza di 1 metro dalle altre persone.
3. Sottoporsi ai controlli descritti nel capitolo precedente.
4. Utilizzare sempre i detergenti messi a disposizione prima dell'ingresso e dell'uscita dalle aree aziendali.
5. In base alle disposizioni del Medico Competente utilizzare le mascherine FFP2 nelle condizioni specificatamente indicate.

Accesso dei fornitori esterni e clienti

1. I trasportatori devono rimanere il più possibile al di fuori degli uffici, e se richiesto potranno accedere agli ambienti aziendali indossando eventualmente la mascherina FFP2.
2. Tutti gli esterni potranno accedere alle aree aziendale utilizzando i DPI su richiesta dell'azienda.
3. Tutti gli esterni devono mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
4. La firma e il passaggio della documentazione devono avvenire previa disinfezione delle mani.

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

5. I fornitori o i clienti **non** potranno utilizzare per nessun motivo i servizi igienici del personale aziendale, ma potranno utilizzare solo i servizi igienici messi a disposizione per gli esterni, individuati da apposita cartellonistica.
6. Sottoporsi ai controlli descritti nel capitolo precedente.
7. L'azienda si riserva di interrompere le attività di fornitori esterni o corrieri in qualsiasi momento nel caso non vengano rispettate le norme impartite dal presente protocollo.

AMBIENTI COMUNI

Al fine di garantire il distanziamento interpersonale in tutte le aree comuni è stato definito da apposita cartellonistica il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente.

Si raccomanda, inoltre, di mantenere areati tali ambienti in modo che sia garantito un cambio d'aria all'interno degli ambienti.



Aree ristoro

Si raccomanda di lavarsi sempre le mani o utilizzare sempre le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione prima di utilizzare i distributori di bevande e snack.

Non sostare mai davanti o in prossimità dei distributori, al fine di evitare eventuali assembramenti.

Spogliatoi

Si ricorda che all'interno degli spogliatoi è obbligatorio utilizzare sempre e solo il proprio armadietto e tutti gli oggetti personali (comprese le scarpe) devono essere posizionati all'interno degli armadietti. Si ricorda inoltre di utilizzare le docce in un numero massimo di persone definito dalla cartellonistica affissa.

COME PULIRE GLI AMBIENTI DI LAVORO



Pulizia di ambienti di lavoro dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

1. Utilizzare l'ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.
2. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
3. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso)

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI).
4. Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto; quelli riutilizzabili vanno invece sanificati.

N.B.: vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Pulizia di ambienti di lavoro NON frequentati da casi COVID-19

L'azienda deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

Il servizio di pulizia è stato intensificato in modo da garantire la corretta sanificazione e pulizia di tutti gli ambienti di lavoro.

I prodotti utilizzati per la disinfezione sono autorizzati con azione virucida come PMC9 o come biocidi10 dal Ministero della salute, ai sensi della normativa vigente.

Le attività di pulizia e di sanificazione vengono registrate su apposito registro istituito dall'azienda.



Si ricorda di mantenere un'adeguata ventilazione negli ambienti aziendali (ventilazione ogni 20 minuti per 5 minuti) e di escludere la modalità di ricircolo dei condizionatori.



Si ricorda a tutto il personale, in caso di assenza della pulizia giornaliera da parte della ditta specializzata, di pulire le proprie postazioni con i detergenti messi a disposizione dall'azienda, facendo particolare attenzione alla sanificazione delle tastiere, schermo touch, mouse, scrivania e delle maniglie delle porte di accesso agli uffici.

N.B: tutte le operazioni di pulizia devono essere eseguite utilizzando gli appositi dispositivi di protezione individuale quali mascherina e guanti.

I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Qualora il lavoro imponga di lavorare in una condizione che non può essere considerata ad un'adeguata distanza interpersonale di almeno 1 metro ed in situazioni di affollamento si raccomanda di indossare mascherine FFP2.



L'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di igiene respiratoria e delle mani. Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L'uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose.

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**Come indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina**

È importante seguire alcune regole per indossare, rimuovere e smaltire in modo corretto una mascherina. Altrimenti questo dispositivo, usato per ridurre il rischio di contagio, “invece di proteggerci può diventare una fonte di infezione a causa dei germi che potrebbero depositarsi sopra”.



1. Prima di indossare una mascherina, pulire le mani con un disinfettante a base di alcol o con acqua e sapone.
2. Nel coprire la bocca e il naso, assicurarsi che non vi siano spazi tra il viso e la mascherina.
3. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza e, se necessario farlo, pulire prima le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.
4. Sostituire la mascherina con una nuova non appena è umida e non riutilizzare quelle monouso.
5. Per togliere la mascherina: rimuoverla da dietro (senza toccare la parte anteriore); buttarla immediatamente in un contenitore chiuso; pulire le mani con un detergente a base di alcool o acqua e sapone.

Le mascherine una volta utilizzate vanno buttate nei rifiuti indifferenziati. Mentre sarà necessario disporle in appositi contenitori qualora ci fosse un contagio.



Materiali non riciclabili

COSA FARE IN CASO DI LAVORATORI CON COVID-19 O CASI PRESUNTI

Si riportano di seguito alcuni scenari plausibili che potrebbero avvenire all'interno degli ambienti di lavoro e quali sono le indicazioni da seguire.

- a) Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:** non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (evitando l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- b) Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:** dal 1° aprile dovrà applicare il regime di auto sorveglianza, ovvero portare la Ffp2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, fare un test all'eventuale comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dall'ultimo contatto.
- c) Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):** dovrà avvisare immediatamente l'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria dai locali; l'azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute.

- d) **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:** il lavoratore deve comunicare il suo stato all'ufficio personale, il quale provvederà al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e a collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti.
- e) **Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa:** disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali al fine di valutare, in collaborazione con il Medico Competente, il rischio associato alla trasferta prevista. Inoltre, il lavoratore deve essere informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.
- f) **Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa:** disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è garantita rispettando tutte le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Quindi tale sorveglianza deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche, previa valutazione del Medico Competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico.

Il Medico Competente porrà particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età e potrà attuare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 34/2020.

Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell'8 gennaio 2021.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni



PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

CONDIZIONI DI ASSENZA	CONDIZIONI PER IL RIENTRO
Lavoratore positivo sintomatico senza terza dose o vaccinato da più di 4 mesi	Assenza in isolamento di almeno 10 gg; tampone molecolare negativo inviato al Datore di Lavoro per il tramite del MC.
Lavoratore positivo sintomatico con terza dose o vaccinato da più di 4 mesi	Assenza in isolamento di almeno 7 gg se asintomatico da almeno 3 giorni; tampone molecolare negativo inviato al Datore di Lavoro per il tramite del MC.
Lavoratore positivo asintomatico senza terza dose o vaccinato da più di 4 mesi	Assenza in isolamento di almeno 10 gg; tampone molecolare negativo inviato al Datore di Lavoro per il tramite del MC.
Lavoratore positivo asintomatico con terza dose o vaccinato da più di 4 mesi	Assenza in isolamento di 7 gg; tampone molecolare negativo inviato al Datore di Lavoro per il tramite del MC.
Lavoratore positivo a lungo termine (positività oltre il 21° giorno)	Tampone molecolare o antigenico negativo effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario inviato al Datore di Lavoro per il tramite del MC. In ogni caso è permesso uscire dalla quarantena dopo 21 giorni, senza alcun test negativo, se senza sintomi da almeno una settimana.

Nota Bene 1: i lavoratori negativizzati certificati, pur con convivente ancora positivo, possono essere riammessi in servizio.

Nota Bene 2: la comunicazione al DdL tramite il MC equivale ad informazione condivisa e non a certificazione, attualmente non richiesta. Si consiglia l'invio contestuale al MC e per conoscenza al DdL per accelerare i tempi di rientro, non essendoci bisogno di visita medica.

Per tutti i lavoratori comunicare al Medico Competente eventuali condizioni di fragilità ossia ipersuscettibilità.

PROTOCOLLO AZIENDALE SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO


FORMAZIONE

Sono consentiti tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. È comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.



L'ultimo Decreto-Legge conferma le misure previste dal DPCM 2 marzo 2021.

Verona, 30/06/2022

Datore di Lavoro	RSPP
	
RLS	Medico del Lavoro